

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

20.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 7 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
Senatore Pinto: Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (2270) .....	3	Violante Luciano, <i>Presidente</i> .....	4
Violante Luciano, <i>Presidente</i> .....	3, 4	<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Nicotra Benedetto Vincenzo .....	3	Senatori Covi ed altri: Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità del provvedimento del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1798);	
Pedrazzi Cipolla Anna Maria .....	3, 4		
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .....	3, 4		

## X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1988

	PAG.		PAG.
Fiandrotti ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (67);		Nicotra ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato, della diffida e abrogazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1879);	
Alagna ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (874);		Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138);	
Ferrari Marte ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (982) .....	4	Boato ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (2166);	
Violante Luciano, <i>Presidente</i> .....	4, 5, 6, 7, 8, 9	Testa Antonio: Abolizione del soggiorno obbligato (2170);	
Bargone Antonio .....	6	Trantino ed altri: Nuove norme in materia di prevenzione contro persone socialmente pericolose. Abolizione della diffida, dell'obbligo di soggiorno e della limitazione dell'uso della patente di guida. Esperibilità della procedura di riabilitazione. Equiparazione dei periodi di detenzione per gli assolti a quelli di sorveglianza speciale (2215);	
Cappiello Agata Alma, <i>Relatore</i> .....	5, 6, 7, 8	Savio: Abolizione del soggiorno obbligato (2393);	
Nicotra Benedetto Vincenzo .....	6, 7	Ferrari Wilmo ed altri: Modifiche della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (2464) .....	9
Pedrazzi Cipolla Anna Maria .....	7, 8	Violante Luciano, <i>Presidente</i> ....	9, 10, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .....	7, 9	Alagna Egidio, <i>Relatore</i> .....	10, 13, 15, 16 17, 18, 20, 22
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio, con stralcio degli articoli da 1 a 9 della proposta di legge n. 1169 e disabbinamento della proposta di legge n. 2138):		Finocchiaro Fidelbo Anna .....	18
Nuove norme sulle misure di prevenzione personali (2442);		Nicotra Benedetto Vincenzo ..	11, 14, 15, 16, 21
Fiandrotti ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (68);		Pedrazzi Cipolla Anna Maria .	13, 17, 20, 21, 22
Tealdi e Costa Silvia: Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (347);		Vairo Gaetano .....	12, 15
Alagna ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato e della diffida (876);		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .....	10, 13, 14, 15, 16, 18, 22
Ferrari Marte ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (980);			
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169);			
Mannino Antonino ed altri: Abolizione della diffida, del ritiro della patente di guida ai diffidati, dell'obbligo di soggiorno, nuove procedure per l'applicazione della sorveglianza speciale e previsione della riabilitazione (1553);			

**La seduta comincia alle 10,15.**

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge Pinto: Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2270).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Pinto: « Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 gennaio 1988.

Ricordo che nella seduta del 31 maggio 1988, a seguito di un rilievo mosso dalla collega Pedrazzi Cipolla, il ministro di grazia e giustizia aveva chiesto un rinvio. Per correttezza procedurale ritengo opportuno terminare ora, nel caso vi siano iscritti a parlare, la discussione sulle linee generali: in sede di replica il ministro potrà rispondere al quesito posto dall'onorevole Pedrazzi Cipolla.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Desidero precisare che non comprendo per quale motivo si renda ancora necessario un provvedimento di modifica delle dotazioni organiche del personale dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1988.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il provvedimento al nostro esame si rende necessario in quanto una modifica della dotazione organica del personale della carriera direttiva non può non attuarsi con un intervento di carattere legislativo, secondo quanto stabilisce la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Come tutti sappiamo, la proposta di legge n. 2270 è nata allo scopo di sopprimere alle carenze degli organici delle corti di appello di Salerno e Campobasso.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Credevo fosse intenzione del ministro evitare di concentrare l'aumento di personale nelle città capoluogo di provincia per decentrarlo presso gli uffici giudiziari di particolare importanza.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. I dirigenti della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza passerebbero da 17 a 74 unità. Per attuare tale modifica è necessaria una legge, poiché l'articolo 2 della legge quadro sul pubblico impiego così recita: « Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti: 1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uf-

fici; 2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego; 3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi; 4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento; 5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche; 6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali; 7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; 8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero; 9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione ».

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Non ho ulteriori osservazioni da fare, ma, a questo punto, capire diventa una questione di principio. Lei, signor ministro, propone un emendamento identico al decreto del Presidente della Repubblica. Il numero dei dirigenti superiori che arrivano fino a consigliere ministeriale aggiunto, infatti, non cambia: sono 63. La legge originaria prevedeva 67 dirigenti superiori, il decreto ne prevede 63: la variazione, quindi, è costituita da queste 4 unità.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei chiedere alla Commissione di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione poiché, in questo momento, non trovo il riscontro documentale della riserva di legge di cui ho parlato; voglio, invece, fornire una spiegazione precisa e puntuale in materia.

PRESIDENTE. In considerazione delle esigenze manifestate dal ministro, ritengo che il seguito della discussione possa essere rinviato alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### **Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito le abbinate proposte di legge nn. 1798, 67, 874 e 982.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Covi ed altri: Modifica all'articolo 710 del codice di procedura civile in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1798); Fiandrotti ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (67); Alagna ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (874); Ferrari Marte ed altri: Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile (982).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Covi ed altri: « Modifica all'articolo 710 del codice di procedura civile in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 ottobre 1987; e dei deputati Fiandrotti ed altri: « Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile »; Alagna ed altri: « Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile »; Ferrari Marte ed altri: « Abrogazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile ».

Ricordo che nella seduta del 21 gennaio era stata svolta la relazione ed aperta la discussione sulle linee generali.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali.

AGATA ALMA CAPIELLO, *Relatore*. Pongo che sia scelto come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 1798, già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 710. — (*Modificabilità dei provvedimenti del tribunale*). — Le parti possono sempre chiedere, con la forma del procedimento camerale, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza di separazione.

Il tribunale deve sentire le parti e per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti ».

L'onorevole Capiello, relatore, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 710. — (*Modificabilità dei provvedimenti del tribunale*). — Le parti possono sempre chiedere con la forma del procedimento in camera di consiglio la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, può delegare per l'assunzione dei mezzi di prova uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può

adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed il termine per il reclamo di cui al secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile è elevato a 30 giorni.

1. 1.

AGATA ALMA CAPIELLO, *Relatore*. La proposta di legge approvata dal Senato rappresenta il tentativo di uniformare la procedura di modifica dei provvedimenti presi dal tribunale in sede di separazione a quella prevista in sede di divorzio, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970.

Su questa materia vi è già stato un ampio dibattito per ciò che riguarda la necessità di evitare differenziazioni tra le separazioni consensuali e quelle giudiziali. Per comprendere sia la fattispecie delle sentenze di separazione giudiziale sia i verbali di conciliazione delle separazioni consensuali, si potrebbe più genericamente parlare di provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione; in tal modo, infatti, verrebbero inglobati entrambi i casi.

Il secondo comma del testo approvato dal Senato recita: « Il tribunale deve sentire le parti e per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti ». Sempre per analogia con l'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, ho proposto una correzione di tipo puramente formale, sostituendo le parole: « deve sentire le parti » con le parole: « sentite le parti ».

Inoltre, per tenere conto delle proposte emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta precedente, e avanzate da varie parti politiche, ritengo opportuno introdurre due commi aggiuntivi.

Il primo prevede la possibilità, nei casi in cui il procedimento non possa essere immediatamente definito, che il tribunale adotti provvedimenti provvisori, ulteriormente modificabili. Il secondo comma aggiuntivo stabilisce inoltre l'immediata esecutività del provvedimento e sposta il termine per il reclamo, di cui al

secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile, da 10 a 30 giorni.

Ho ritenuto importante l'aggiunta di queste disposizioni per meglio definire il procedimento in camera di consiglio; in questo modo, inoltre, si muove un passo nella direzione di una maggiore specializzazione delle sezioni e si abbreviano i termini del procedimento.

Per ciò che riguarda l'immediata esecutività del provvedimento e la modifica dei termini per il reclamo, l'emendamento è volto ad attenuare l'eccezionalità di questi provvedimenti e a non renderli più oggetto di alcuni riti specifici, in particolare del rito ambrosiano già adottato dal tribunale di Milano.

Credo che tale soluzione sia in perfetta sintonia con la sentenza della Corte costituzionale del 20 maggio 1975, con la quale si conferma che il rito in camera di consiglio assicura sia il principio del contraddittorio sia un'istruzione probatoria (come è specificato dal secondo comma) del tutto analoga a quella ordinaria.

A mio parere, ripeto, non vi è motivo di prevedere per la separazione una procedura diversa rispetto al divorzio, dal momento che si tratta di situazioni analoghe.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cappiello lei certamente ha studiato il problema molto meglio di me, tuttavia, in merito al provvedimento concernente la prole, mi chiedo se sia opportuno un intervento del giudice ordinario, anche a distanza di tempo. Il problema è stabilire quale sia la soluzione migliore perché, mentre il tribunale dei minori è posto a tutela degli interessi di questi ultimi, il giudice chiamato a decidere in una causa di separazione o di divorzio non necessariamente si pone questo obiettivo.

**AGATA ALMA CAPPIELLO, Relatore.** A mio avviso, l'obiettivo rimane tale anche per il giudice ordinario.

**PRESIDENTE.** Ho la sensazione che il provvedimento al nostro esame non sia

coerente con la natura del rapporto tra magistratura ordinaria e magistratura minorile.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Ringrazio la collega Cappiello per la relazione svolta e la puntualizzazione fornita in ordine all'emendamento presentato. Il gruppo della democrazia cristiana si riconosce nell'esigenza di modificare l'articolo 710 del codice di procedura civile; riteniamo, infatti, che sia necessario garantire la tutela del soggetto meno forte in ordine allo *status* della separazione o del divorzio, rendendo immediatamente accessibile la modifica dei provvedimenti precedentemente adottati dal tribunale.

Nello spirito di evitare quanto più possibile le lungaggini della giustizia, occorre garantire un'immediatezza decisionale in ordine a modifiche riguardanti, per esempio, l'affidamento di minori.

Sotto questo profilo, ci riconosciamo nel contenuto dell'emendamento presentato.

Siamo tuttavia del parere di mantenere il secondo comma del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, mentre conveniamo sull'opportunità di dare immediata esecuzione ai provvedimenti, per consentire il rispetto dell'esigenza di una giustizia immediata.

Il gruppo della democrazia cristiana ritiene che sia un atto doveroso modificare l'articolo 710 del codice di procedura civile e, pertanto, desidera manifestare sin da ora la propria disponibilità a compiere gli approfondimenti che si renderanno necessari.

**ANTONIO BARGONE.** Riteniamo che la proposta di legge n. 1798 vada nella direzione indicata anche dalla giurisprudenza più recente: mi riferisco ad una sentenza della Corte di cassazione che conferma la necessità di ricorrere al giudice per la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi, anche nel caso in cui siano intervenuti fatti che abbiano modificato sostanzialmente le condizioni che hanno condotto al provvedimento del magistrato.

È opportuno introdurre una forma rapida e snella per arrivare alla modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi, varando una norma che superi la farraginosità ed i problemi della giustizia in Italia.

Questo provvedimento non diminuisce né aumenta la competenza del magistrato che deve occuparsi di tali procedimenti, anche se i problemi sollevati dal presidente a proposito della prole meriterebbero una maggiore attenzione. Forse, non è questa la sede opportuna per una loro trattazione; sarebbe più appropriata quella di una generale riforma della giustizia minorile, che auspichiamo si possa realizzare nel più breve tempo possibile.

Il gruppo comunista è favorevole all'emendamento proposto dal relatore, in quanto volto a puntualizzare nel primo comma che i provvedimenti considerati possono essere contenuti non solo nella sentenza di separazione, ma anche nel decreto di omologazione e in quelli provvisori. Mi sembra inoltre che sul piano sostanziale l'emendamento non modifichi il contenuto del secondo comma dell'articolo unico. Siamo pertanto favorevoli all'approvazione del testo che ci è stato sottoposto.

**PRESIDENTE.** Pongo, a titolo personale, una riserva. Il tribunale dei minori deve occuparsi della tutela dei diritti di tali soggetti ed a ciò fanno riferimento tutte le relazioni delle proposte di legge. Quindi, non mi sembra errato pensare alla soppressione dell'articolo 710 del codice di procedura civile, perché fino a quando rimarrà in vigore — nonostante alcuni, tra cui la Corte di cassazione, si siano pronunciati per la sua abolizione — tale competenza sarà sottratta al tribunale dei minori e attribuita al tribunale ordinario. Esiste il problema della tutela di diritti fondamentali.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** La sua obiezione ha sicuramente fondatezza giuridica. È necessario consentire la modificabilità di provvedimenti superati dallo stato di fatto: per esempio, l'accresciuta

capacità economica di uno dei coniugi, da cui consegue una maggiore possibilità di sostegno all'altro coniuge e, nel caso vi sia, alla prole. Ciò comporterebbe lungaggini nelle procedure e conflitti di competenza qualora tali situazioni riguardino anche il minore oltre all'altro coniuge. In tal caso, infatti, avremmo un giudizio presso il tribunale ordinario (per modificare l'assegno al coniuge) ed un altro presso il tribunale dei minori per quanto riguarda l'assegno ai figli.

Per tali motivi, riteniamo opportuno insistere per il trasferimento al tribunale ordinario. La previsione di una competenza specifica attraverso il rito camerale stimolerà la sensibilità dei magistrati affinché vengano tutelati in modo particolare i diritti dei minori.

**AGATA ALMA CAPPIELLO, Relatore.** L'esigenza di tutelare i diritti dei minori è autentica, ma chi ha esperienza in tale materia sa che dover accedere al tribunale dei minori per un provvedimento e al giudice ordinario per un altro crea lungaggini che vanno a detrimento del soggetto più bisognoso o economicamente più debole (generalmente i minori e le donne).

La proposta di modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile — lo ricordo ai colleghi — è nata dall'esperienza positiva già consolidata in alcuni tribunali, anche se con riti diversi. Inoltre, ritengo utile, anche per favorire un iter più rapido dei provvedimenti, uniformare le procedure, che sono differenti a seconda del tribunale adito: per fare un esempio tra quello di Monza e quello di Milano.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Signor presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per consentire alla Commissione una pausa di riflessione.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Sono d'accordo con l'onorevole Pedrazzi Cipolla sulla proposta di sospensione perché tale materia merita una riflessione più ampia di quella che si è potuta svolgere fino ad ora.

Colgo l'occasione per informarvi, relativamente allo *status* della prole ed alla pluralità degli organi giudiziari, che il Ministero ha allo studio una riforma della giustizia minorile, inclusa la sfera civile, con particolare attenzione per la parte del sistema vigente che consente ed impone una pluralità di organi competenti su materie affini, ingenerando confusione. In tale quadro abbiamo prospettato l'ipotesi di trasferire tutti i provvedimenti concernenti la prole al tribunale dei minori in caso di separazioni o divorzi tra coniugi con prole. Devo, però, aggiungere che i risultati di un'indagine da noi effettuata hanno indicato un elevato numero di separazioni o divorzi con prole, per cui i tribunali dei minori, per la loro costituzione attuale, non potrebbero tollerare un tale carico di lavoro. Tale notizia sembrerebbe confortare l'opinione espressa dal relatore per quanto riguarda il trasferimento della competenza al tribunale ordinario anche per i provvedimenti con prole.

Vi è poi il problema sollevato dall'onorevole Violante, condiviso anche da alcuni componenti la Commissione: quindi, sarebbe opportuno soffermarsi con maggiore attenzione su tali questioni.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,10.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Mi rivolgo alla cortesia del relatore, del ministro, del presidente e dell'intera Commissione, chiedendo a nome del gruppo comunista un momento di riflessione, al fine di valutare non tanto il contenuto dell'emendamento presentato dal relatore, quanto la posizione da assumere alla luce delle considerazioni espresse nel dibattito svoltosi precedentemente.

Chiedo dunque di rinviare alla seduta di domani l'esame del provvedimento, esame che, grazie al contributo significa-

tivo offerto dal relatore, potrebbe concludersi nella prossima seduta.

AGATA ALMA CAPIELLO, *Relatore*. Credo si possa certamente accogliere la richiesta espressa dall'onorevole Pedrazzi Cipolla.

Desidero tuttavia sottolineare, avendo tra l'altro rivisto l'argomento con il ministro qualche minuto fa, che l'emendamento da me proposto vale ad equiparare il procedimento previsto per la separazione a quello riguardante il divorzio; non viene quindi introdotto un nuovo tipo di procedimento, limitandoci semplicemente ad equiparare le due procedure.

Ricordo che già in una sentenza del 1975 la Corte costituzionale aveva espresso l'esigenza di attuare tale equiparazione e che in seguito a questo pronunciamento alcuni tribunali nei fatti già stanno realizzando il tipo di procedimento disciplinato dalla proposta di legge in esame.

Non ho dunque alcuna difficoltà a recepire la richiesta di rinvio, chiedendo tuttavia di porre tale provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani mattina, poiché devo nella stessa giornata partecipare ai lavori della Commissione affari costituzionali come relatore di un progetto di legge.

In ogni caso, vorrei che i colleghi comunisti, al di là delle importanti considerazioni espresse — mi riferisco in modo particolare all'osservazione del ministro Vassalli, il quale evidenziava come, ad una più attenta verifica, l'ipotesi di spostare *sic et simpliciter* tutte le competenze al tribunale dei minorenni sia risultata improponibile attesa la situazione di tale tribunale — considerassero la necessità di dare una risposta in tempi rapidi al paese e in special modo ai soggetti economicamente più deboli, tra cui sono certamente compresi i minori.

Demandare l'affidamento dei minori alla competenza del giudice ordinario in camera di consiglio significa equiparare l'ipotesi della separazione a quella del divorzio; in questo modo, anziché limitare, si rafforza la difesa di tali soggetti,



attraverso la previsione di un rito più celere e caratterizzato da maggiori garanzie.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho alcuna contrarietà ad accogliere la richiesta dell'onorevole Pedrazzi Cipolla.

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta espressa dall'onorevole Pedrazzi Cipolla, ritengo che il seguito della discussione possa essere rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sulle misure di prevenzione personali (2442); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (68); Tealdi e Costa Silvia: Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (347); Alagna ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato e della diffida (876); Ferrari Marte ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (980); Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169); Mannino Antonino ed altri: Abolizione della diffida, del ritiro della patente di guida ai diffidati, dell'obbligo di soggiorno, nuove procedure per l'applicazione della sorveglianza speciale e previsione della riabilitazione (1553); Nicotra ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato, della diffida e abrogazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1879); Pannella ed altri: Aboli-

zione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138); Boato ed altri: Abolizione del soggiorno obbligato (2166); Testa Antonio: Abolizione del soggiorno obbligato (2170); Trantino ed altri: Nuove norme in materia di prevenzione contro persone socialmente pericolose. Abolizione della diffida, dell'obbligo di soggiorno, e della limitazione dell'uso della patente di guida. Esperibilità della procedura di riabilitazione. Equiparazione dei periodi di detenzione per gli assolti a quelli di sorveglianza speciale (2215); Savio: Abolizione del soggiorno obbligato (2393); Ferrari Wilmo ed altri: Modifiche della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (2464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sulle misure di prevenzione personali »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Tealdi e Costa Silvia: « Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità »; Alagna ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato e della diffida »; Ferrari Marte ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Mannino Antonino ed altri: « Abolizione della diffida, del ritiro della patente di guida ai diffidati, dell'obbligo di soggiorno, nuove procedure per l'applicazione della sorveglianza speciale e pre-

visione della riabilitazione»; Nicotra ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato, della diffida e abrogazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati »; Boato ed altri: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Testa Antonio: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Trantino ed altri: « Nuove norme in materia di prevenzione contro persone socialmente pericolose. Abolizione della diffida, dell'obbligo di soggiorno, e della limitazione dell'uso della patente di guida. Esperibilità della procedura di riabilitazione. Equiparazione dei periodi di detenzione per gli assolti a quelli di sorveglianza speciale »; Savio: « Abolizione del soggiorno obbligato »; Ferrari Wilmo ed altri: « Modifiche della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ».

Proseguiamo la discussione degli abbinati progetti di legge.

Informo che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità della seduta sarà assicurata, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, attraverso l'utilizzo dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Come è noto, dopo aver consultato informalmente le parti politiche, ho elaborato un nuovo testo unificato, sostitutivo di quello presentato nella seduta del 28 aprile, di cui verrà data lettura durante l'esame dei singoli articoli.

Poiché solo in questo momento prendo atto della presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo, sarà opportuno sospendere per qualche minuto la seduta, onde consentirne un rapido esame e rendere possibile un fugace scambio di idee con il Governo ed i rappresentanti delle diverse parti politiche. Trattandosi, secondo quanto mi viene as-

sicurato, di modifiche di carattere tecnico, ritengo che potremo rapidamente intenderci e proseguire nell'esame del provvedimento.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole alla proposta del relatore di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 12.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei provvedimenti al nostro esame.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo per la discussione quello da me elaborato con il consenso di tutte le parti politiche rappresentate in Commissione e dello stesso Governo.

Tema fondamentale di tale testo è l'abrogazione dell'istituto della diffida di pubblica sicurezza con la conseguente cessazione dell'efficacia della revoca o sospensione della patente di guida e delle licenze commerciali.

È prevista inoltre una modifica dell'attuale istituto del soggiorno obbligato: per gli imputati ai quali sia stato imposto l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza, è necessario determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, in base al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, alla luce della modifica ad esso apportata dall'articolo 8 del provvedimento al nostro esame. Questa ultima modifica prevede l'obbligo di soggiorno in un comune vicino, sede di un ufficio di polizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che tutte le votazioni avverranno solo in linea di principio, per poter

poi trasmettere il testo approvato alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere di competenza.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

1. L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, è abrogato.

2. Le diffide in corso ed i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida cessano di avere efficacia.

3. Alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è attribuita l'efficacia dell'avviso di cui al successivo articolo 5.

4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione già definiti, quelli in corso conservano efficacia:

a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;

b) se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Ricordo che l'onorevole Mellini aveva presentato, in riferimento al precedente testo del relatore, i seguenti articoli aggiuntivi, che potrebbero intendersi riferiti al nuovo testo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sopprese le parole: « o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è soppresso.

1. 01.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.

1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le persone sottoposte a misure personali di prevenzione non possono utilizzare la patente di guida fuori dei luoghi nei quali è loro consentito il soggiorno secondo le prescrizioni generali e speciali che li riguardano e le deroghe eventualmente ad esse concesse e per il tempo previsto. La patente deve essere sempre da essi tenuta ed esibita assieme ai documenti relativi alle condizioni imposte o alle deroghe concesse. L'autorità giudiziaria può imporre restrizioni ulteriori sempre che esse non comportino impedimento all'uso strettamente attinente ad attività di lavoro ».

1. 02.

Stante l'assenza dell'onorevole Mellini, si intende che egli abbia rinunciato agli articoli aggiuntivi da lui presentati.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame affronta il problema dell'istituto della diffida di cui da tempo si avverte l'esigenza di una modifica. Si tratta, in effetti, di un istituto « borbonico »: basti pensare al paradosso, al quale più volte si è accennato, dell'automatismo della revoca delle patenti di guida; la legge stabilisce che il prefetto può decidere il ritiro, la burocrazia ministeriale, invece, l'ha trasformata in un meccanismo automatico. Accade così che uno strumento di lavoro, quale la patente, può essere revocato con facilità, anche a seguito di una diffida risalente magari a trent'anni addietro. Tale

situazione ha costituito lo stimolo per la presentazione di una serie di proposte di modifica della legge; l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame ci sembra raggiungere l'obiettivo prefissato, pertanto il nostro gruppo è pienamente favorevole alla sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Vorrei chiedere un chiarimento al relatore, in riferimento al rapporto tra il terzo e il quarto comma dell'articolo 1. Da quanto ho capito, mi pare che, in base al terzo comma la diffida cessa di avere efficacia a qualsiasi effetto, tranne quello del richiamo orale. Il quarto comma, invece, stabilisce che i procedimenti in corso conservano efficacia: « *a*) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge »; pertanto, non è esatto affermare che la diffida cessa di avere qualsiasi tipo di effetto.

L'emanazione della diffida comporta la decadenza della patente e di una serie di licenze ed autorizzazioni. Se noi stabiliamo che le diffide emanate nel triennio precedente cessano di avere efficacia, se non ai fini del richiamo orale e dei provvedimenti di prevenzione già definiti, dovremmo anche prevedere la cessazione dell'efficacia anche per tutti i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze e concessioni adottati in seguito ad esse. Una tale disposizione, però, entrerebbe in contrasto con il contenuto del quarto comma dello stesso articolo.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Il quarto comma dell'articolo 1 è uno degli argomenti sui quali abbiamo discusso più a lungo; all'attuale formulazione si è pervenuti anche con il concorso degli uffici legislativi del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero dell'interno. In essa si afferma che rimane l'efficacia dei provvedimenti di prevenzione già definiti e che quelli in corso conservano efficacia se iniziati in forza di diffida emanata nel triennio precedente o se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Il secondo punto è piuttosto delicato, almeno secondo quanto ci è stato detto dal Ministero di grazia e giustizia. Si è affermato che, in base alla legge del 1965, così come modificata dalla legge Rognoni-La Torre, alcuni provvedimenti non sono stati avviati dal procuratore della Repubblica, bensì dal questore. Molti di questi — ci è stato assicurato — non sono stati definiti nel triennio precedente per i ricorsi; ciò comporterebbe, quindi, una diversa considerazione delle stesse misure, emesse in forza della stessa legge, a seconda che siano state avviate dal questore o dal procuratore della Repubblica.

**GAETANO VAIRO.** In relazione alla giusta obiezione sollevata dal presidente, credo che il problema potrebbe essere superato attraverso un'interpretazione estensiva del primo comma; a tal fine, come elemento rafforzativo, si potrebbe precisare: « ogni effetto e richiamo allo stesso... è abrogato ». Mi sembra che la questione richiamata dal presidente venga così risolta nell'ambito del primo comma.

**PRESIDENTE.** Affermare che qualunque effetto viene a cessare sarebbe in contraddizione con il contenuto del quarto comma, laddove si stabilisce che, invece, alcuni effetti permangono.

Mi sembra di aver capito che siamo d'accordo sul fatto che devono considerarsi caducati tutti gli effetti di carattere amministrativo, e che permangono soltanto quelli previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 1. È necessario, quindi, individuare una formulazione tale da rendere chiaro che il significato dell'articolo è questo.

Nel secondo comma si fa riferimento ai provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida, ma non si stabilisce che il soggetto rientra automaticamente in possesso della titolarità della stessa; il mio timore è che si instaurino delle procedure complicatissime, a cui i soggetti rischiano di essere subordinati, per rientrare in possesso.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Al secondo comma dell'articolo 1 si potrebbe stabilire che « i provvedimenti amministrativi conseguenti alle diffide in corso cessano di avere efficacia ». In tale direzione, infatti, risultano comprese licenze, autorizzazioni e patenti di guida.

PRESIDENTE. Non ho obiezioni sulla formulazione proposta dall'onorevole Pedrazzi, ma devo far presente che, fra le varie autorizzazioni, quella sulla quale l'attenzione è particolarmente concentrata è proprio la patente di guida: sarebbe, pertanto, opportuno menzionarla espressamente. Vi è, inoltre, il problema se il soggetto possa o meno rientrare nella titolarità di ciò di cui è stato privato.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. A seguito delle osservazioni dei colleghi propongo di riformulare come segue il secondo comma: « Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego e di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonché quelli di diniego, revoca o sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Volevo solo fare una osservazione tecnica: è necessario inserire un coordinamento tra la cessazione dell'efficacia delle diffide in corso e quanto stabilito nel terzo comma.

PRESIDENTE. È sufficiente aggiungere « tuttavia » all'inizio del terzo comma.

Desideravo chiedere se l'integrazione « legge 31 maggio 1965, n. 1575 e successive modificazioni », da inserire nel quarto comma, sia effettivamente necessaria.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo di sì, poiché vi sono altre due leggi approvate una nel 1975 ed una nel 1982.

PRESIDENTE. Tenendo conto del dibattito testè svoltosi, il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonché i provvedimenti di diniego di revoca o di sospensione della patente di guida, emessi in conseguenza della diffida.

1. 1.

*Al comma 3, prima delle parole Alle diffide inserire la seguente: Tuttavia.*

1. 2.

*Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole legge 31 maggio 1965, n. 1575 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.*

1. 3.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente, chiedo che l'articolo 1 sia votato per parti separate, nel senso di votare ciascun comma singolarmente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alagna.

Pongo in votazione in linea di principio il comma 1 dell'articolo 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.1 sostitutivo del comma 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1. 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio il comma 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.3.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il comma 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi sono abitualmente dediti a traffici illeciti;

2) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati previsti a tutela dei minorenni, della sanità, della sicurezza e della tranquillità pubblica ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*Al primo capoverso, al n. 1), sostituire le parole traffici illeciti con le seguenti: traffici delittuosi.*

2. 1.

Il Relatore.

*Al primo capoverso, sostituire il n. 3) con il seguente:*

3) coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o

mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica.

2. 2.

Il Governo.

*All'emendamento 2.2, sostituire le parole: tranquillità pubblica con le seguenti: pubblico decoro.*

0. 2. 2. 1.

Nicotra, Casini Carlo, Vairo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2.1.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Nicotra ed altri.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Presentando il subemendamento 0.2.2.1 intendiamo proporre la sostituzione della parola: « tranquillità pubblica » con: « pubblico decoro » perché riteniamo che il termine « tranquillità » sia eccessivamente generico e superficiale. Con il termine « decoro », invece, ci si riferisce ad un comportamento che turba gli animi e la serenità di un ambiente, di un quartiere o di una strada. In tal modo si evitano elementi soggettivi di giudizio (giacché nel duemila il concetto di moralità è più elastico) e si indica una morale oggettiva tale da consentire l'intervento delle forze dell'ordine al fine di riportare nei limiti del decoro comportamenti indecorosi.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. A mio avviso, il concetto di tranquillità pubblica è entrato nel nostro sistema; viceversa il riferimento al decoro, che pure riguarda taluni specifici delitti, sarebbe di una latitudine terribile e potrebbe dar luogo a decisioni arbitrarie.

D'altra parte, se pensiamo a fenomeni ricorrenti in una città come Roma, ci

rendiamo conto del fatto che il fastidio non nasce dalla visione di determinati soggetti, ma dall'esistenza di un commercio riguardante la loro persona che disturba la tranquillità pubblica. Qualora venisse introdotto il concetto del pubblico decoro, un domani potrebbero essere adottati provvedimenti anche nei confronti degli eunuchi!

Il concetto di tranquillità pubblica, ormai entrato nel linguaggio giuridico sia pur con riferimento specifico a determinate contravvenzioni, assorbe quello del decoro, di cui non intendiamo trascurare l'importanza; esso viene considerato, infatti, in quanto fonte di pericolo per la tranquillità pubblica.

GAETANO VAIRO. Desidero esternare un modesto concetto che mi vede in una situazione contrapposta rispetto al ministro. Certamente, la tranquillità pubblica è ormai un concetto entrato nella terminologia giuridica...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi permetto di interromperla per evidenziare come la sezione I del titolo I del libro III del codice penale parli di « contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica ».

GAETANO VAIRO. Non intendo mettere in dubbio che il concetto di tranquillità pubblica sia già considerato dal nostro ordinamento giuridico! Non è nostra intenzione dare l'avvio a strumentalizzazioni pericolosissime aventi ad oggetto il decoro individuale o personale, ma evitare che vengano trascurate determinate situazioni per il solo fatto di non offendere la tranquillità pubblica. L'onorevole Nicotra faceva riferimento ad un fenomeno largamente diffuso che, pur attenendo all'oscenità e all'immoralità, non lede necessariamente la tranquillità pubblica. È dunque nostro intendimento innalzare la soglia della salvaguardia di alcune esigenze di civiltà, per evitare che certi spettacoli debbano impunemente riproporsi.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi opponevo soprattutto alla sostituzione del termine decoro a quello di tranquillità pubblica. Se, al contrario, si intende semplicemente mantenere i due concetti, la questione cambia aspetto.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Al fine di recepire le osservazioni espresse dagli onorevoli Nicotra e Vairo, annuncio la presentazione di un subemendamento all'emendamento 2.2, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « la tranquillità pubblica », le parole: « o il pubblico decoro ».

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Alagna, ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 2.2, dopo le parole: la tranquillità pubblica, aggiungere le seguenti: o il pubblico decoro.*  
0. 2. 2. 2.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione in ordine al subemendamento 0.2.2.2.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Riti-riamo il subemendamento 0. 2. 2. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento del relatore 0.2.2.2.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 2. 2.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Invito il Governo a riformulare l'emendamento 2.2, sostituendo alla parola « reati » la parola « delitti ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accolgo l'invito del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2.2, così come riformulato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 2 che con le modifiche testé apportate risulta del seguente tenore:

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi sono abitualmente debiti a traffici delittuosi;

2) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che sono dediti alla commissione di delitti che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'articolo 2, al primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono soppresse le parole: « o per la pubblica moralità ».

Gli onorevoli Nicotra, Casini Carlo e Vairo hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole: « la pubblica moralità » sono sostituite dalle seguenti: « il pubblico decoro ».

3. 1.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Nicotra ed altri 3.1.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 3.

(È approvato).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democratico cristiano esprime forti perplessità circa il mancato accoglimento dell'emendamento 3.1, con cui si intendeva soddisfare anche parzialmente l'esigenza di introdurre il concetto di pubblico decoro. Alla luce di tale circostanza, ritengo di dover chiedere una sospensione, per valutare la situazione che si è venuta a determinare.

PRESIDENTE. Comprendo la sua richiesta, onorevole Nicotra, però desidero sottolineare l'opportunità di concludere nella seduta odierna l'esame del testo, la cui approvazione — desidero ribadire — può avvenire solo in linea di principio, ai fini della sua trasmissione alla I Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritiro la mia richiesta di sospensione della discussione.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne data lettura.

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nono-



stante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza ».

2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ».

3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è soppresso.

(È approvato).

#### ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« L'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia

provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o l'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, riguardanti la riabilitazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: dopo tre anni con le seguenti: dopo cinque anni.*

6. 1.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dal Governo.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. L'emendamento del Governo rispecchia una delle riserve dallo stesso espresse durante il lavoro svolto congiuntamente.

Comprendo quanto sia difficile invitare il Governo a ritirare un proprio emendamento, ma non posso evitare di farlo. In realtà speravo che esso non fosse

presentato, in quanto non mi sembra opportuno equiparare la riabilitazione nei casi di misure di prevenzione alla riabilitazione penale. Proprio per il carattere di prevenzione delle misure di cui trattiamo, la riabilitazione deve essere il più rapida possibile.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 6.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il numero 3) è soppresso.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 7.*

7. 1.

L'onorevole Mellini aveva presentato, in riferimento al precedente testo elaborato dal relatore, il seguente articolo aggiuntivo che ritengo possa essere riferito anche al nuovo testo:

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al n. 3) dopo le parole: « sono sottoposti » sono aggiunte le seguenti: « in forza di provvedimento definitivo non più soggetto a impugnazione ».  
7. 01.

Stante l'assenza del presentatore, si intende che egli vi abbia rinunciato.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 7 proposta dal Governo, le cui motivazioni però sono meritevoli di attenzione, in particolare per quanto riguarda la distinzione fra elettorato passivo ed attivo.

Una soppressione *in toto* dell'articolo avrebbe un senso se esso si riferisse solamente all'elettorato attivo.

Sulla base della proposta avanzata dall'emendamento dell'onorevole Mellini, certo di recepire il pensiero della Commissione e del Governo, annuncio la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7.

PRESIDENTE. L'onorevole Alagna, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7.

1. All'articolo 2, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole: « sono sottoposti », sono inserite le seguenti: « , in forza di provvedimenti definitivi ».

7. 2.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ritira il proprio emendamento soppressivo ed esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 proposto dal relatore.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Devo manifestare una certa perplessità sull'emendamento proposto dal relatore; credo, infatti, che sarebbe opportuno operare una distinzione tra elettorato attivo ed elettorato passivo. Una limitazione dell'elettorato passivo derivante dall'adozione di misure di prevenzione ci trova d'accordo, e le ragioni sono intuitive; per quanto riguarda l'elettorato attivo, invece, riteniamo auspicabile una riforma che cancelli qualunque influenza nell'esercizio del voto nei confronti dei soggetti sotto-

posti a misure di prevenzione. Questo, invece, è quanto viene proposto dall'emendamento del relatore per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione, se pur divenute esecutive; pertanto non possiamo che esprimere parere contrario.

**PRESIDENTE.** Propongo di accantonare l'articolo 7.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Poiché agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

1. Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, le parole: « o in altro comune, o in una frazione di essi » sono sostituite dalle seguenti: « o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia ».

*(È approvato).*

#### ART. 9.

All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: « anche se non vi sia stata diffida » sono sostituite dalle seguenti: « anche se non vi è stato preventivo avviso ».

*(È approvato).*

#### ART. 10.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 21 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 — 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, se-

condo comma, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

*(È approvato).*

#### ART. 11.

1. Al quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo la parola: « comune » sono inserite le seguenti: « o il divieto di soggiorno ».

*(È approvato).*

#### ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1975, n. 152, le parole: « nell'articolo 1, numeri 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 1, numeri 1 e 2 ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 13.

1. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempreché permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'impu-

tato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

#### ART. 13.

Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto di soggiorno. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempreché permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.

13. 1.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### ART. 13-bis.

1. All'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, secondo comma, le pa-

role: « disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

13. 01.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### ART. 13-ter.

1. All'articolo 10-bis, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: « secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » sono sostituite dalle seguenti: « quinto, nono e decimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

13. 02.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 13.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 13. 01 del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 13. 02 del Governo.

*(È approvato).*

Riprendiamo in esame l'articolo 7, in precedenza accantonato.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Nel corso della riunione, molto fruttuosa, in cui fu concordato il testo che oggi viene sostanzialmente confermato, fu operata

una scelta nel senso di modificare quella parte della legge elettorale che impedisce l'esercizio del diritto di voto ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Con la soppressione del numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223, prevista dall'articolo 7 del testo al nostro esame, viene eliminato sia l'elettorato attivo che quello passivo.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** A tutt'oggi nella legislazione italiana non esiste una distinzione tra elettorato attivo ed elettorato passivo.

Abbiamo lavorato per raggiungere un accordo su questo testo ed ora non si tiene fede alle intese intercorse!

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Il testo concordato, a cui fa riferimento giustamente l'onorevole Nicotra, prevede una formulazione dell'articolo 7 che sopprime il numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Ci troviamo, però, di fronte ad una posizione nuova del Governo, che chiede alla Commissione di tornare indietro su questa scelta. Mi sembra, pertanto, legittimo esprimere la nostra opinione.

Ci rendiamo ben conto che, come ha evidenziato anche il ministro Vassalli, non essendo prevista nella legislazione italiana una distinzione tra elettorato attivo e passivo, sopprimere l'articolo 7 significa vietare nuovamente l'esercizio del diritto di voto ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Il ministro Vassalli ha asserito in alcune riunioni informali che si tratta di una materia da riesaminare, nella quale è difficile intervenire con la politica dei piccoli passi. Come giustamente ha ricordato l'onorevole Nicotra, la difficoltà di distinguere fra elettorato passivo e attivo è questione assai delicata.

Desidero far presente che condannati in secondo grado e in pubblico dibattimento a pene di oltre vent'anni esercitano il diritto di voto; è in corso un dibattito in dottrina e fra i penalisti sulla

questione concernente la perdita o meno del diritto di voto da parte dei condannati che stanno espiando la pena. Affido tale riflessione alla Commissione: mi chiedo, avendo noi abolito in uno sforzo congiunto operato in questi mesi di lavoro, varie norme « borboniche », se non sia il caso di riflettere sulla proposta del Governo. Il ripristino del concetto di sentenza irrevocabile di provvedimenti di prevenzione che non siano sanciti da dibattimento pubblico (si tratta ancora di misure di prevenzione) probabilmente contrasta con lo spirito di questo provvedimento.

Aggiungo che non è, comunque, intenzione del gruppo comunista « frantumare » il lavoro unitario fin qui compiuto e, se il Governo e la maggioranza insisteranno per la soluzione di mediazione proposta a suo tempo dall'onorevole Mellini, non saremo contrari.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Nicotra sono, a mio avviso, un po' ingiuste nei nostri confronti; sono convinta che si potrebbe concludere il lavoro svolto fino ad ora con un concorso unitario di volontà. In questo senso, invito il Governo a riflettere.

**PRESIDENTE.** Desidero riassumere la situazione. Il relatore, d'intesa con le parti politiche, ha presentato un testo che esclude la persona sottoposta a misure di prevenzione dall'interdizione dall'elettorato attivo, e quindi anche da quello passivo, che si desume relativamente ai requisiti necessari per il primo.

L'emendamento del relatore propone in sostanza di mantenere l'interdizione dal voto limitatamente al caso della misura definitiva; poiché il Governo su tale punto si è dichiarato d'accordo, vorremmo sentire in proposito l'opinione dell'onorevole Nicotra.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** In linea di massima ci eravamo espressi a favore della soppressione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1967, n. 223, in quanto lo riteniamo incostituzionale, poiché crea una

disparità di trattamento fra un condannato in via definitiva ed un soggetto sottoposto a misure precauzionali di polizia. Tale palese incostituzionalità è evidente agli occhi di ciascun cultore del diritto.

Ciò premesso, eravamo dell'avviso che la soppressione fosse propedeutica a successive modifiche in tema di elettorato attivo, dal quale, come è stato puntualizzato, discendono influenze su quello passivo. Ricordo che la questione sorse all'epoca del caso Negri, quando molti gridarono allo scandalo di fronte al fatto che un soggetto imputato di gravissimi reati contro lo Stato poteva tuttavia essere titolare di elettorato passivo; potrei, inoltre, ricordare anche il caso Moranino e gli altri casi di scuola che si sono verificati in quarant'anni di vita costituzionale.

Sono del parere che il Governo debba veramente porre mano ad una disciplina generale dell'elettorato attivo e passivo. L'emendamento del relatore, al quale il Governo si è dichiarato favorevole, rappresenta un correttivo rispetto alla dizione generale, in quanto mira a ristabilire un certo criterio di obiettività.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 7.2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

*(È approvato).*

Il testo del provvedimento approvato in linea di principio verrà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali, affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Sulla base delle valutazioni e dei proponenti espressi dai gruppi nel corso dell'esame in sede referente e della discussione sulle linee generali dei progetti di legge, propongo lo stralcio degli articoli dall'1 al 9 della proposta di legge n. 1169, che ha come primo firmatario il deputato Alinovi.

La parte stralciata (articoli dall'1 al 9) assumerà il n. 1169-ter e rimarrà abbinata alle proposte di legge in discussione con il seguente nuovo titolo: « Modifiche

ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in tema di misure di prevenzione ».

La parte residua (articoli dal 10 al 25) assumerà il n. 1169-bis ed il seguente nuovo titolo: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso ».

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Ricordo ai colleghi che ci eravamo assunti l'impegno, una volta conclusa l'approvazione delle modifiche agli istituti della diffida e del soggiorno obbligato, di proseguire immediatamente nell'iter del provvedimento di riforma della legge Rognoni-La Torre, che diverrà l'atto Camera n. 1169-bis. Con queste precisazioni, mi dichiaro, a nome del gruppo comunista, favorevole allo stralcio proposto dal presidente.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Anche il gruppo socialista concorda con la proposta del presidente.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** A nome del gruppo della democrazia cristiana mi dichiaro favorevole alla proposta di stralcio.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Comunico alla Commissione che il Governo ha già preparato il testo di riforma della legge Rognoni-La Torre, ma le procedure in base alle nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio richiedono tempi più lunghi. Quindi, prego la Commissione, qualora riterrà di iniziare l'esame del provvedimento di riforma della legge Rognoni-La Torre, di considerare che il testo governativo è già pronto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta di stralcio così come precedentemente formulata.

*(È approvato).*

---

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1988

---

Propongo, inoltre, la revoca dell'abbinamento della proposta di legge Pannella ed altri n. 2138.

Pongo in votazione questa proposta.

*(È approvata).*

Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta, in attesa del parere della I Commissione

sul testo unificato oggi approvato in linea di principio.

**La seduta termina alle 13,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO